

## **STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SKATING CLUB GIONI TRIESTE**

### **Articolo 1 – Denominazione e sede**

A norma dell'articolo 11 e segg. del Codice Civile, è costituita l'associazione, riconosciuta, denominata "Associazione sportiva dilettantistica Skating Club Gioni" con sede legale in Trieste, Via dell'Eremo 74, codice fiscale 90014450325

L'associazione è in possesso di personalità giuridica ed è iscritta al numero 231 del registro regionale delle persone giuridiche della Regione Friuli Venezia Giulia, appar decreto del Presidente della Giunta 26 marzo 1984, 0204/Pres.

La denominazione sociale potrà essere integrata con altre espressioni o modificata con le modalità previste per la modifica dell'atto costitutivo.

### **Articolo 2 – Scopi**

L'associazione è apolitica e apartitica ed ha lo scopo di praticare e promuovere, diffondere e sviluppare la disciplina del pattinaggio artistico a rotelle e, più in generale, la disciplina sportiva rotellistica. A tal fine, può:

- partecipare a gare, tornei, campionati sotto l'egida e con l'autorizzazione della FIHP e/o di Enti di Promozione Sportiva;
- indire ed organizzare manifestazioni sportive e gare;
- istituire corsi di formazione e di addestramento;
- realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione ed alla pratica della disciplina sportiva rotellistica e delle attività relative alla preparazione atletica e attività motoria;
- svolgere attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nello svolgimento della disciplina sportiva rotellistica e delle attività ad essa correlate;
- gestire impianti sportivi strutture e attrezzature propri o di terzi;
- concedere in uso a terzi impianti sportivi o parte di essi anche per altre specialità e/o attività correlate;
- consociarsi ad altre associazioni, federazioni, enti, quando ciò sia utile per la migliore realizzazione degli scopi associativi;
- sottoscrivere convenzioni con enti pubblici, organizzare attività ricreative e culturali, sempre in via occasionale e senza scopo di lucro, ovvero anche attività di natura commerciale per autofinanziamento, tutte correlate alla disciplina rotellistica

L'associazione non ha scopi di lucro e gli eventuali proventi della attività associativa devono essere reinvestiti in attività sportive. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, fondi, riserve o capitale, salvo che questo sia imposto dalla legge.

### **Articolo 3 – Affiliazione**

L'associazione è affiliata alla FIHP. Con l'affiliazione, l'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI ed a tutte le disposizioni statutarie della FIHP e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della FIHP stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

Gli amministratori hanno il divieto di ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina ed in generale l'asd ha l'obbligo di conformarsi a quanto specificamente previsto dall'art 90 c.18 l.289/02.

## **TITOLO SECONDO**

### **DURATA – FUNZIONAMENTO – PATRIMONIO**

#### **Articolo 4 – Durata**

L'associazione ha durata illimitata. La stessa, comunque, non può sciogliersi prima che le delibere da essa assunte non siano state attuate, salvo diversa decisione assunta dall'apposita assemblea che, in tal caso, dovrà anche provvedere sugli effetti delle delibere in corso di esecuzione.

#### **Articolo 5 – Funzionamento**

L'associazione garantirà la democraticità della struttura, l'elettività delle cariche e delle prestazioni eventualmente fornite dagli associati. L'attività istituzionale ed il regolare funzionamento delle strutture dovranno essere garantiti dalle prestazioni volontarie degli aderenti all'associazione per le quali potranno essere riconosciuti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, rimborsi e/o indennità (che potranno essere indennizzate mediante riconoscimento di un compenso congruo rispetto all'entità e la complessità dell'impegno richiesto). Nel caso la complessità, l'entità, nonché la specificità dell'attività richiesta non possa essere assolta dai propri aderenti, sarà possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

#### **Articolo 6 – Patrimonio**

Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle entrate delle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dei beni acquistati o comunque pervenuti da privati ed enti, dalle contribuzioni, donazioni e lasciti di soci, privati e enti, eventuali entrate commerciali strumentali all'attività istituzionale e non prevalenti, dalle eventuali sovvenzioni del CONI, delle Federazioni Sportive e di altri enti, dai premi e dai trofei vinti.

## **TITOLO TERZO**

### **SOCI**

#### **Articolo 7 – Domanda di ammissione**

L'associazione si può comporre di un numero illimitato di associati. Possono essere associati tutti coloro che ne facciano espressa domanda e siano accettati dal Consiglio Direttivo. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Ai soci sarà garantita uniformità di rapporto associativo e modalità associative volte ad assicurare l'effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali e con diritto di voto, a condizione che abbiano raggiunto la maggiore età, nel qual caso il diritto di voto sarà automaticamente trasmesso all'atleta divenuto maggiorenne in luogo del genitore sottoscrittore.

La qualifica di socio non può essere trasmessa all'erede o al legatario.

#### **Articolo 8 – Quota associativa**

Chi intende aderire all'associazione deve farne espressa domanda scritta al Consiglio Direttivo, allegando opportuna certificazione medica attestante l'idoneità fisica dell'aspirante socio all'esercizio della pratica sportiva nel caso intenda praticare l'attività stessa.

Gli associati sono obbligati al versamento della quota associativa e degli oneri assunti nella misura e nel termine stabilita dal Consiglio Direttivo. Ove in regola con tale versamento, partecipano con

pieno diritto e con voto deliberativo all'assemblea. La quota e/o gli eventuali contributi associativi non sono trasmissibili e non sono rivalutabili.

Gli associati sono tenuti all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali in carica.

### **Articolo 9 – Decadenza dei soci**

Gli associati cessano di appartenere all'associazione per recesso, per decadenza e per esclusione.

a) Il recesso si verifica quando l'associato presenti formale dichiarazione di dimissioni al Consiglio Direttivo. Ha effetto solo tre mesi dopo la presentazione della dichiarazione. Se l'effetto esplica i suoi effetti nell'esercizio sociale successivo a quello di presentazione di formale richiesta, il socio è tenuto a pagare la quota sociale anche per l'anno in cui l'effetto si esplicita.

Il recesso non dà diritto a restituzioni della quota, neppure parziali.

b) L'associato è dichiarato decaduto solo quando non esplica più attività per la quale è stato ammesso, la decadenza ha effetto decorsi i trenta giorni di cui al quarto comma del presente articolo.

c) L'associato è escluso quando è inadempiente nel pagamento della quota associativa o quando sia incorso in inadempienze degli obblighi derivanti dal presente statuto o dai regolamenti, o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

La decadenza e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo, sentito l'associato interessato. La delibera deve essere comunicata allo stesso associato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, tramite p.e.c. se in possesso di entrambi gli interessati, con consegna di raccomandata a mano e più in generale con mezzi che possano garantire la certezza e la datazione dell'invio e della ricezione, ovvero con il mezzo ed al domicilio che sarà indicato dal socio all'atto dell'adesione ovvero successivamente.

Avverso la delibera di decadenza o di esclusione, l'associato può ricorrere all'assemblea.

Il ricorso – che sospende gli effetti della delibera – deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente.

L'associato escluso con provvedimento definitivo non potrà essere più ammesso.

## **TITOLO QUARTO ORGANI SOCIALI**

### **Articolo 10 – Organi**

Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea generale dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente.

### **Articolo 11 – Assemblea**

L'assemblea generale dei soci è la riunione in forma collegiale degli associati ed è il massimo organo deliberativo dell'associazione: è convocata dal Presidente in sessioni ordinarie e straordinarie.

La convocazione deve contenere l'indicazione della data, dell'ora, del luogo di svolgimento e dell'ordine del giorno

All'assemblea sono demandate tutte le decisioni concernenti l'attività necessaria per il conseguimento della finalità associativa.

### **Articolo 12 – Compiti dell'assemblea**

L'assemblea riunita in via ordinaria:

- approva il rendiconto economico e finanziario ed il bilancio preventivo;

- delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame;

- nomina per elezione i membri del Consiglio Direttivo.

L'assemblea è convocata, in via straordinaria:

- per deliberare le modifiche statutarie o lo scioglimento dell'associazione;

- quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o vi sia la richiesta di almeno un decimo degli associati, che ne fanno specifica richiesta indicando l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo; in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

### **Articolo 13 – Riunione e costituzione dell'Assemblea**

L'assemblea deve riunirsi almeno una volta all'anno entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario.

L'assemblea è convocata con delibera del Consiglio Direttivo.

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minino otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma.

L'Assemblea straordinaria è convocata con avviso scritto spedito per lettera raccomandata al domicilio di ogni socio almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata.

Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annuale. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.

Ogni partecipante all'assemblea con voto deliberativo ha diritto ad un solo voto.

L'associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato purché munito di delega scritta; ogni associato non può essere portatore di più di due deleghe.

L'assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà degli associati aventi diritto di voto deliberativo; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le delibere, salvo quelle aventi ad oggetto le modifiche dello Statuto e lo scioglimento dell'associazione sono approvate a maggioranza assoluta dei 3/4 (tre quarti) dei voti presenti.

Le modifiche dello Statuto sono validamente approvate solo se ottengono la maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti gli associati con diritto a voto deliberativo.

Lo scioglimento dell'associazione è validamente deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, solo se ottiene il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto a voto deliberativo, con esclusione delle deleghe.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori.

Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le modalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo al fine di garantirne la massima diffusione.

### **Articolo 14 – Il Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente dell'associazione ed il Vice Presidente. Il Consiglio Direttivo è inoltre composto da tre o più Consiglieri, di cui almeno uno eletto

tra i tecnici oltre il Presidente se allenatore (purché in numero dispari secondo quanto sarà deliberato di volta in volta dall'assemblea), e il Segretario.

I Consiglieri sono eletti dall'assemblea tra gli associati. Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Possano ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.

Il Consiglio Direttivo attua le deliberazioni dell'assemblea e dirige l'associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; delibera sulle domande di ammissione dei soci; redige il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'assemblea, fissa le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convoca l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci; redige gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati; adotta i provvedimenti di esclusione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari; attua le finalità previste dallo Statuto e le decisioni dell'assemblea dei soci.

Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente che ne fissa l'ordine del giorno. Il Presidente è obbligato a convocare la riunione del Consiglio ed a fissare specifici argomenti all'ordine del giorno, quando la stessa sia richiesta da almeno un terzo dei componenti in Consiglio.

Il consiglio direttivo si riunisce altresì su richiesta del rappresentante degli allenatori/tecnici

La riunione del Consiglio è valida quando vi partecipi almeno la metà dei suoi componenti.

Il consiglio direttivo redige e modifica il regolamento interno ed il regolamento dei tecnici con maggioranza assoluta.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

### **Articolo 15 – Presidente**

Il Presidente ha la rappresentanza legale ed il potere di firma dell'Associazione ed è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, dura in carica cinque anni.

Il Presidente convoca l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo.

### **Articolo 16 – Vice Presidente**

Il Vice Presidente dell'associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti.

Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimenti temporanei ed in quei compiti nei quali venga espressamente delegato per iscritto.

In caso di impedimento definitivo per qualsiasi motivo del Presidente, rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione – entro un mese – dell'assemblea per l'elezione di tutte le cariche associative.

### **Articolo 17 – Segretario**

Il Segretario è nominato dal Consiglio anche tra associati non facenti parte del consiglio stesso. Dura in carica finché vige il Consiglio che lo ha nominato. Il Segretario non ha diritto di voto. Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo.

### **Articolo 18 – Decadenza degli organi associativi**

Gli organi associativi decadono:

- per dimissioni;
- per revoca, quando non esplichino più l'attività associativa inerente alla loro carica, o quando siano intervenuti gravi motivi.

La revoca viene deliberata dall'assemblea degli associati, sentito il Dirigente per la quale è proposta. Le dimissioni, o la revoca, del Presidente della associazione comportano la decadenza di tutti gli organi statutari. In tal caso si applica la disposizione di cui al precedente art.15 comma 2.

Le dimissioni, o la revoca, degli altri dirigenti determinano la loro sostituzione con il primo dei non eletti nell'ultima assemblea, il quale rimane in carica fino alla scadenza della durata originaria dell'organo associativo. In assenza di non eletti verrà effettuata cooptazione.

### **Articolo 19 – Bilancio**

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e il rendiconto economico finanziario da sottoporre all'approvazione assembleare entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Ogni associato, in occasione dell'approvazione, potrà avere accesso a detti documenti.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico finanziaria della associazione, nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti degli associati.

L'incarico della gestione amministrativo contabile della associazione, previo apposito mandato del Consiglio Direttivo, può essere affidato al Segretario.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il primo settembre e terminano il 31 (trentuno) agosto di ciascun anno.

### **Articolo 20 – Rappresentanti degli atleti e dei tecnici**

Il Presidente con cadenza annuale, o comunque coerente con le norme federali vigenti, convoca e presiede riunioni degli atleti/e tesserati e maggiorenni – nonché, ove vi siano le condizioni, dei tecnici -, per l'individuazione, tramite elezione od altri metodi di espressione democratica, del rappresentante atleti/e e del rappresentante tecnici. I rappresentanti così individuati esercitano tutti i diritti loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo. Il Presidente custodisce i verbali delle suddette riunioni e ne cura la trasmissione alla FIHP, per il costante aggiornamento degli atti federali.

### **Articolo 21 – Devoluzione del patrimonio**

In caso di estinzione dell'associazione il patrimonio residuo, esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, dovrà essere devoluto, secondo la delibera dell'assemblea che decide lo scioglimento, esclusivamente a fini sportivi.

### **Articolo 22 – Clausola compromissoria**

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio.

In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio arbitrale secondo le indicazioni della FIHP, questo sarà composto da numero tre arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo, con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati, o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Trieste.

La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata a.r. da inviarsi entro il termine perentorio di 20 (venti) giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

L'arbitrato avrà sede in luogo designato dal Presidente del Collegio Arbitrale comunque situato nella Provincia di Trieste ed il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.

Ogni qualvolta ciò sia compatibile dovrà essere adottata, al posto di quella sopra descritta, la procedura arbitrale prevista dalla Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio.

**Articolo 23 – Norma di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti della Federazione Italiana Hockey e pattinaggio ed in subordine le norme degli artt. 11 e ss. del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia.

Il presente Statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente statuto dell'associazione nonché ogni altra norma regolamentare della associazione in contrasto con esso.

Il presente Statuto è stato approvato dall'associazione nella riunione assembleare del 22 dicembre 2015.

VISTO: IL PRESIDENTE